

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

**CONTRATTO TIPO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 6 DEL D.LGS.165/2001 E SS.MM.II.**

TRA

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (nel seguito denominato MIBACT)- Parco Archeologico di Pompei, con sede legale in Pompei (Na) in Via Plinio,4 - C.F. 90083400631, nella persona del direttore generale ad interim prof. Massimo Osanna, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, di seguito denominato **Parco**

E

L'Architetto Belotti Serena, esperta in restauro, nata a Sarnico il 18.01.1984 residente in Roma via Delle Cave 91, Pec: s.belotti@pec.archrm.it, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, Sezione A, Settore Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, col numero A22501, Codice Fiscale BLTSRN84A58I437T; Partita Iva 04045350164, di seguito denominato **Prestatore d'Opera**

PREMESSA:

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi *Testo unico sul Pubblico Impiego* e in particolare l'articolo 7 comma 6 ai sensi del quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;

Visto l'art.22, comma 6, d.l. n.50 del 2017 e ss.mm.ii, la quale prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di

autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati, che supportino il buon andamento e lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi. Siffatta norma prevede, infatti che gli Istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il limite massimo di spesa di € 200.000= annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

Visto l'art.1 comma 307 L.205 del 2017, il quale ha reso stabile la suddetta misura;

Vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta;

Considerato che questa amministrazione, a seguito della riorganizzazione interna che ha richiesto l'individuazione di nuove unità di personale rispondenti al nuovo assetto organizzativo nonché al fine di potenziare la propria struttura (anche alla luce del forte ridimensionamento dell'organico generato dai numerosi pensionamenti) in vista dell'attuazione del ciclo di programmazione 2020-2021 relativamente a specifici progetti di attività anche inerenti all'attuazione del "Piano Strategico Beni Culturali", intende avvalersi di alcune professionalità carenti e/o comunque a supporto di quelle esistenti. Questo al fine di garantire una ottimale gestione di alcune attività dell'Istituto e nell'ottica della migliore fruizione dei servizi professionali funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici programmati;

Considerato che non è possibile far fronte, solo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di esperti in materia;

Considerato che a tal fine è stata indetta una procedura di selezione

comparativa, per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii,

Considerato che all'esito di tale selezione, la dr.ssa Belotti Serena possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico di **Architetto esperto in restauro**, con competenze nel campo della progettazione di restauro, analisi dello stato di conservazione degli edifici storici e delle cause di degrado e anomalie, corrispondenti alle esigenze del Committente;

- che il Prestatore d'Opera è titolare di Partita Iva;
- che il Prestatore d'Opera è in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- che il Prestatore d'Opera dichiara di possedere qualità ed attitudini tecnico-professionali, per le quali offre la propria prestazione d'opera, non avvalendosi a tal fine dell'apporto di terzi;
- che il Prestatore d'Opera dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni anche potenziale di conflitto d'interessi con il Parco ed a tal fine rilascia apposita dichiarazione sostitutiva (all.1);
- che il Parco intende avvalersi dell'apporto del lavoro del Prestatore d'Opera;
- che, a sua volta, il Prestatore d'Opera si rende disponibile a prestare la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della Prestazione d'Opera riferibili agli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile;

Tutto ciò richiamato e premesso,

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto;

1. RAPPORTO

Il Parco conferisce incarico all'arch. Serena Belotti la quale accetta di prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione secondo le modalità convenute nel presente contratto ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2222-2229 e seguenti del codice civile;

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Prestatore D'Opera si impegna a svolgere a favore del Committente le attività, comprese nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Tecnico del Parco, finalizzati alla fase di programmazione, realizzazione, verifica dei progetti, così come successivamente e dettagliatamente identificate sulla base di in un eventuale piano tecnico-(Programma d'attività) da stilarsi nell'ambito dei vari procedimenti già avviati o da avviare.

In particolare relativamente alle attività di progettazione, gli incarichi conferiti potranno attenersi alla realizzazione degli interventi di cui alla programmazione 2020/2021 e di ogni altra attività di competenza in base alle esigenze del Parco.

Il prestatore d'opera dialogherà con gli esperti già presenti (archeologi, architetti, agronomi, ingegneri, impiantisti, tecnici dei reperti organici) al fine di fornire un supporto alle attività finalizzate alla progettazione, con una particolare attenzione al dialogo tra architettura e contesto circostante, ai dati archeologici, storici e filologici, nonché a quello di una rinnovata percezione da parte dei visitatori del Sito.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il prestatore d'opera, con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e l'"intuitu personae", si impegna ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia

tecnica ed organizzativa salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Parco, nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dal Parco allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale all'esigenze dello stesso.

Pertanto le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal Parco, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli.

A tal uopo lo stesso sarà tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, apposita relazione nella quale dovranno essere dettagliate e specificate le attività espletate nel periodo di riferimento (bimestre).

Il prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (Pc; telefono etc.), siffatta l'attività, considerata la peculiarità dell'incarico, verrà svolta su 5 (cinque) giorni settimanali di cui almeno 4 (quattro) da svolgersi presso la struttura del Parco (o altro sito di competenza).

Per la tipologia contrattuale non sono previsti giorni di ferie tuttavia il prestatore dovrà concordare con il Parco l'eventuale sospensione della prestazione per garantire il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso.

Il Prestatore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interesse rispetto all'incarico oggetto del presente contratto.

S

A tale proposito il Prestatore si impegna, durante la vigenza del contratto, ad astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura ed a recedere da qualsivoglia rapporto di collaborazione, diretto e/o indiretto, con società e/o enti che operano in conflitto di interesse con il Parco.

Il prestatore è, tra l'altro, tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi. Il collaboratore è tenuto, altresì, ad astenersi da attività o comportamenti che possano creare danno all'immagine e pregiudizio al Committente.

Il Prestatore d'opera si atterrà sia all'ordinaria diligenza e al rispetto delle regole statuite dalla professione nell'aspetto tecnico, sia al rispetto dei principi deontologici fissati dall'Albo di appartenenza, dichiara, inoltre, di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale e di essere in regola col pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I sopracitati obblighi rivestono carattere essenziale per il committente e loro violazione comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

4. COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato nell'importo annuo non superiore ad € 39.000 comprensivo di IVA (se dovuta), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

assicurative (a carico del prestatore), come previsto dall'avviso pubblico, che verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo lavoro con rate bimestrali posticipate.

L'importo di cui sopra verrà liquidato, pena la mancata corresponsione dello stesso, previa presentazione di regolare fattura con allegata dichiarazione di regolarità contributiva.

Sono a carico del prestatore d'opera tutti gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia così come ogni eventuale copertura assicurativa (compresa quella per responsabilità professionale); non sono previsti rimborsi di spese né ulteriori spettanze economiche.

L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al T.U. delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/86 e degli art. 2222 -2229 e seguenti del C.C..

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il Prestatore indicherà al Parco entro 30 gg. dalla presentazione della fattura.

Il Parco non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.

5. EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, prorogabile per lo stesso periodo, sino ad un massimo di 24 mesi salvo non intervenga diversa comunicazione almeno tre mesi prima della scadenza.



6. DIRITTO DI RECESSO

E' fatto salvo il diritto del Parco di recedere anticipatamente dal presente contratto versando il corrispettivo commisurato all'attività prestata, relativamente al periodo di lavoro (parametrato ai giorni di effettivo lavoro), con le modalità e tempi previsti dall'avviso. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso il compenso da corrispondersi al prestatore sarà commisurato all'attività ed al periodo di lavoro effettivamente svolto come sopra specificato.

7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Parco. Il materiale documentato prodotto, le analisi, rilievi, foto, schede tecniche e di progetto, etc, etc, nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni o altri elaborati tecnici in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi, ne pubblicati ne divulgati all'esterno. Altresì tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo, di cui prestatore entrerà in possesso o sarà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

8. FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le parti sul puntuale rispetto ed adempimento del presente incarico professionale, il Foro competente a decidere sarà, in via esclusiva quello di Napoli

Data e Firma

POMPEI 16/12/2020

P  M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Il Parco Archeologico di Pompei
Il direttore Generale ad interim

Prof. Massimo Osanna

Il Prestatore d'Opera



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI
(ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001)

Il/La sottoscritto/a SERENA BELOTTI nato/a
a SARNICO (BG)
il 18/01/84 e residente in ROMA
Via DELLE CAVE N. 91
Codice Fiscale BLTSRN84A581432T
professione ARCHITETTO
in qualità di ARCHITETTO
alla data del 16/12/20
per l'incarico di COLLABORAZIONE

Vista l'allegata normativa in materia, parte integrante della dichiarazione, sulle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, in relazione all'incarico professionale conferito, ex art. 7 comma 6 D.lvo 165/01, dal Parco Archeologico di Pompei

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Mibact/Parco Archeologico di Pompei;
- 2) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse del Parco Archeologico di Pompei;
- 3) di avere piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute.

Allega:Copia del documento di identità in corso di validità.

In fede.

Data 16/12/2020

Firma Serena Belotti

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

□ ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 co. 2

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza,

equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di

collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio (....)

□ ART. 1 co. 2 lett. e), 4, , 9, e 20 del DPR 39/2013

Art. 1 co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

Art. 4

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 9

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

 Belotti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt.47 e 48 D.P.R. n. 445/2000)

Il/ La sottoscritto/a SEPEVA nato/a a SARNO residente a ROMA Codice fiscale BLSRN84A581437T
Posizione Giuridica LIBERO PROFESSIONISTA -ESTRANEO ALLA P.A.

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

- 1) ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 33/2013 di svolgere i seguenti incarichi nonché di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare denominazione dell'incarico o della carica, denominazione dell'ente, durata dell'incarico):

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

In fede.

Data 16/12/2020

Firma Sepeva

Al Parco Archeologico di Pompei
Via Plinio 4,
Pompei (Na)

II/ La sottoscritta SERENA
BELOTTI nata/a a SARNO residente a ROMA Codice fiscale BLTSRN84A581437T
Posizione Giuridica LIBERO PROFESSIONISTA –ESTRANEO ALLA P.A.

Oggetto: Autocertificazione ai sensi dell'art. 53 comma 14 del decreto Legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 33/2013.

In relazione al conferimento dell' incarico e art.7 comma 6 D.Lgvo 165/01, presso codesta Amministrazione

DICHIARA

che non sussistono condizioni ostative o conflitto di interessi, anche potenziali, con riguardo all'eventuale titolarità di incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 33/2013. Qualora dovessero sopravvenire nello svolgimento dell'incarico condizioni ostative o situazioni di conflitto di interessi, ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

In fede.

Data 16/12/2020

Firma.....